Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 261

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 24 ottobre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 24 OTTOBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico.** Debito Redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (Legge 29 ottobre 1954, n. 1050). — Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella seconda estrazione del 10 ottobre 1960. Parte seconda: Serie ammortizzata nell'anno 1959.

**(5742)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 ottobre 1960, n. **1154.**

**Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1° febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 266, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.

Art. 2.

Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21, modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 266, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può essere sostituito da attestazione del sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale è domandato il trattamento di privilegio.

Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro novanta giorni dalla data in cui l'accertamento di valore è diventato definitivo.

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'art. 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole proprietà coltivatrici di fabbricati destinati alla abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.

Nei territori montani le norme di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche ai trasferimenti di proprietà e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 200.000.

Art. 4.

In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, semprechè ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.

Art. 5.

Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.

Art. 6.

Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'art. 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.

Art. 7.

Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge 6 agosto 1954, n. 604, e loro successive modificazioni, si considera proprietà contadina e proprietà montana, a tutti gli effetti, anche la quota indivisa di fondo rustico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TRABUCCHI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 ottobre 1960, n. **1155**.

**Costruzione e completamento della rete di fognatura della città di Palermo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Per la concessione, ai fini dell'art. 1 della presente legge, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1963-64.

La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 al 1998-99.

Art. 3.

E' ridotto di lire 5 milioni il capitolo 208 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 2 della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. **1156**.

**Soppressione della fondazione scolastica « Annina Monziani ».**

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Annina Monziani » viene soppressa ed il suo capitale di L. 6684 viene devoluto alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « D. Berti » di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 130, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1157**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Casa di San Giuseppe delle Salesiane di don Bosco », con sede in Melzo (Milano).**

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Casa di San Giuseppe delle Salesiane di don Bosco », con sede in Melzo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 130, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1158.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Sant'Antimo (Napoli).**

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aversa in data 5 novembre 1959, integrato con due dichiarazioni datate 16 novembre 1959 e 12 aprile 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Sant'Antimo (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 130, *foglio n.* 63. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1159.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Molfetta (Bari).**

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in data 21 novembre 1954, integrato con postilla del 10 novembre 1959 e con dichiarazione del 29 aprile 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 130, *foglio n.* 64. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1160.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Rose, in regione Lingotto-Mirafiori del comune di Torino.**

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 15 dicembre 1956, integrato con dichiarazioni del 5 dicembre 1959 e del 10 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Rose, in regione Lingotto-Mirafiori del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 130, *foglio n.* 65. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960.

**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 6 settembre 1954, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione predetto in quanto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi delle disposizioni precitate i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerati i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione, nonchè gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è ricostituito come segue:

Coppo dott. Dionigi, Dall'Aglio Giuseppe e Raffo Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Corti dott. Bruno, Mazzoli dott. Giuseppe e Roveri Armando, in rappresentanza dei lavoratori della agricoltura;

Bussi avv. Benedetto e Crisman Angelo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Carignani avv. Millo, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Sorangelo dott. Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

De Bernardi avv. Mario, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Anselmi Alfredo e Ballanti Giovanni, in rappresentanza dei pensionati assistiti dall'Istituto;

Levy dott. Aldo e Cocco avv. Riccardo, in rappresentanza degli industriali;

Pilati dott. Giuseppe e Palermo avv. Vito, in rappresentanza degli agricoltori;

Festi cav. del lav. Amato, in rappresentanza dei commercianti;

Casale dott. Guido, in rappresentanza delle imprese di credito;

Marolla dott. Guido, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Fioretti prof. Ferruccio e Spinelli prof. dott. Antonino, in rappresentanza dei medici;

Maestrini dott. Franco e Mezzari dott. Antonio, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Carapezza dott. Giovanni e Pistillo dott. Gaetano, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Negro dott. Marco, per il Ministero del tesoro;

D'Urso dott. Giuseppe, per il Ministero dell'interno;

Del Vecchio prof. Gaetano, per il Ministero della sanità;

Cortis dott. Emanuele, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Roscioni dott. Marcello, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1960

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *ottobre* 1960
*Registro n.* 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 395. — BARONE

(6662)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1960.

**Sostituzione di due componenti il Comitato centrale dell'artigianato.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 167, col quale è stato costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera n. 001117/779-D.S., in data 23 febbraio 1960, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo designa, come proprio rappresentante, il dott. Guido Ricci, in sostituzione del dott. Fernando Stoppani, collocato a riposo;

Vista la nota del 21 marzo 1960, protocollo n. 2995, con la quale il Ministero delle finanze designa, come proprio rappresentante, il dott. Lelio Zappalà, in sostituzione del dott. Giorgio Panusa, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Guido Ricci, ispettore generale nel Ministero del turismo e dello spettacolo, ed il dott. Lelio Zappalà, direttore di divisione nel Ministero delle finanze, sono nominati componenti del Comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione rispettivamente del dottor Fernando Stoppani e del dott. Giorgio Panusa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1960

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *ottobre* 1960
*Registro n.* 8 *Industria e commercio, foglio n.* 107

**(6663)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1960.

**Classificazione fra le provinciali di 2 strade in provincia di Varese.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 33489, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale, compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Varese e nel quale sono riportate:

*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

*b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Laveno Mombello-Luino;

2) Laveno Mombello-Ispra;

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 20 luglio 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sottoelencate strade:

1) Laveno Mombello-Luino: Laveno Mombello, Castelveccano, Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Germignaga, Luino;

2) Laveno Mombello-Ispra: Laveno Mombello, Leggiuno Sangiano, Monvalle, Besozzo, Brebbia, Ispra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1960

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

**(6677)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1960.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Pescatori di Sperlonga», con sede in Sperlonga (Latina).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa «Pescatori di Sperlonga», con sede in Sperlonga (Latina) dalle quali si rileva, fra l'altro, che la società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194, e successivi, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Pescatori di Sperlonga », con sede in Sperlonga (Latina), costituita in data 19 maggio 1936 con atto n. 2790 di repertorio del notaio dott. Padula Francesco Carlo, è assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194, e successivi, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Francesco Scalesse, segretario capo al comune di Fondi, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1960

*Il Ministro*: SULLO.

(6719)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1960.

**Sostituzione di alcuni membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 settembre 1953, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 dicembre 1954;

Vista la nota n. 223167 del 16 settembre 1960, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha designato a membri effettivi del Comitato sopra citato il dott. Arturo Cipolla, ispettore generale nei ruoli degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, capo del servizio ordinamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, in sostituzione del dottor Vitale Cao di San Marco, deceduto ed il cav. del lavoro Anacleto Gianni, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, in sostituzione del gr. uff. rag. Costantino Parisi, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Arturo Cipolla, ispettore generale nei ruoli degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, capo del servizio ordinamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero in sostituzione del dott. Vitale Cao di San Marco.

Il cav. del lavoro Anacleto Gianni, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, è nominato membro effettivo del Comitato sopraindicato, in sostituzione del gr. uff. rag. Costantino Parisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1960

*Il Ministro*: MARTINELLI

(6716)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1960.

**Aggregazione della « Fratellanza militare di pubblica assistenza » di Firenze alla Cassa unica per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'istanza avanzata dalla Fratellanza militare di pubblica assistenza di Firenze, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

La « Fratellanza militare di pubblica assistenza » di Firenze, è aggregata al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1960

*Il Ministro*: SULLO

(6717)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1960, registro n. 24 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6786)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata e nomina del presidente.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13056, in data 15 ottobre 1960, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata e il prof. Cesare Froldi è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(6668)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Jesi.**

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 19 luglio 1960, n. 2, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1960 al registro n. 32 Aeronautica, foglio n. 98, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Jesi, distinte, nel nuovo catasto del comune di Jesi, come segue:

foglio n. 5, mappale n. 108, superficie da dismettere Ha. 0.13.60; foglio n. 5, mappale n. 116, superficie da dismettere Ha. 1.29.85; foglio n. 5, mappale n. 132, superficie da dismettere Ha. 0.96.85.

(6626)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.** (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 11 ottobre 1960, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 10 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1949, con il quale venne esclusa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto avente la superficie di mq. 887,50 facente parte del mappale n. 37 (porzione) riportata in catasto al foglio n. 5 del comune di San Benedetto del Tronto nel senso che l'area sopracitata, della superficie di mq. 887,50, è inscritta in catasto al foglio n. 5, mappali numeri 43-*b* e 43-*c* del comune di San Benedetto del Tronto.

(6669)

**Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree ed immobili demaniali siti sulla spiaggia di Finale Ligure.** (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 11 ottobre 1960, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 28 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1958, con il quale vennero esclusi dal Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato le aree e gli immobili siti sulla spiaggia di Finale Ligure aventi la superficie di mq. 5.870,03 riportati in catasto al foglio n. 39, particelle numeri 161 e 220 del comune di Finale Ligure nel senso che l'area esclusa dal Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato ha la superficie di mq. 3.415,68 ed è inscritta in catasto al foglio n. 39, particelle numeri 220-*a* e 220-*b* del comune di Finale Ligure.

(6670)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Itala Trasporti » tra ippoautotrasportatori del comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 settembre 1960, i poteri conferiti al dottor Raffaele Gambardella, commissario governativo della Società cooperativa « Itala Trasporti » fra ippoautotrasportatori del comune di Sant'Antonio Abate, con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), sono stati prorogati dal 30 settembre al 31 dicembre 1960.

(6657)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.** (Rettifica).

*Opera per la valorizzazione della Sila*

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 agosto 1960, n. 211, alla pagina n. 3321, colonna 1ª (avviso relativo alla ditta FERAUDO Gabriella e Adelaide fu Francesco — Acri — decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1432), nella prima riga del *Corrige*, in luogo di: « Foglio 133, particella 14, Ha. 4.52,30, redd. dom. L. 596,53 »; leggasi: « Foglio 133, particella 14, Ha. 5.42.30, redd. dom. L. 596,53 ».

(6655)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modifiche di provvedimenti relativi al trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del comune di Napoli (Sezione Chiaia).**

Con decreto interministeriale 22 giugno 1960, n. 1490, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sono stati modificati i precedenti decreti interministeriali 8 gennaio 1954, n. 2441 e 5 agosto 1957, n. 431, nel senso che l'estensione della zona di terreno compresa in catasto tra le particelle 11, 18, 32, 34, 10, 40 e 23 del foglio n. 31 del comune di Napoli (Sezione Chiaia), che si trasferisce dal Demanio al patrimonio dello Stato, resta determinata in mq. 246.

(6666)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 243**

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 ottobre 1960**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,05 |
| 1 Dollaro canadese | 634,475 |
| 1 Franco svizzero | 144,147 |
| 1 Corona danese | 90,179 |
| 1 Corona norvegese | 87,125 |
| 1 Corona svedese | 120,225 |
| 1 Fiorino olandese | 164,622 |
| 1 Franco belga | 12,45 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,37 |
| 1 Lira sterlina | 1746,175 |
| 1 Marco germanico | 148,80 |
| 1 Scellino austriaco | 23,904 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua urdu, indetto con i decreti ministeriali 30 gennaio 1958 e 30 novembre 1959.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 8, del mese di agosto 1960, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua urdu indetto con il decreto ministeriale 30 gennaio 1958, successivamente modificato nel numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 30 novembre 1959.

**(6672)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua urdu e del concorso a volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua araba, indetti con decreto ministeriale 1° febbraio 1958, riservati al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, istituito presso il Ministero degli affari esteri.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 8, del mese di agosto 1960, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua urdu e del concorso per esami a volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua araba, indetti con decreto ministeriale 1° febbraio 1958, riservati al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, istituito presso il Ministero degli affari esteri.

**(6673)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova, gruppo B, grado 8°, nel ruolo ragioneria e segreteria, indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in data 12 febbraio 1959.**

Si dà notizia che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza sociale del 3 ottobre 1960, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a sessanta posti di vice ragioniere, gruppo *B*, grado 8°, nel ruolo ragioneria e segreteria.

**(6674)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Controne è rimasta vacante a seguito della rinunzia delle vincitrici;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Cicinati Anna;
A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Cicinati Anna viene assegnata alla condotta ostetrica di Controne in sostituzione della ostetrica Salvato Leontina.

Salerno, addì 5 ottobre 1960

**(6560)** *Il Medico provinciale*

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 12 maggio 1960, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1958;
Vista la dichiarazione di rinunzia alla condotta di Muro Leccese presentata dal dott. Mario Castriota;
Considerato che il dott. Cannoletta Domenico ha accettato la nomina alla sede di Muro Leccese, rinunziando implicitamente a quella di Ugento;
Vista la rinunzia a tutte le sedi presentata dal dott. Greco Luigi;
Considerato che occorre provvedere alla nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria ed hanno chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista le legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

Cannoletta dott. Domenico: Muro Leccese;
Brigante dott. Gilberto: Ugento (3ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 11 ottobre 1960

**(6638)** *Il medico provinciale capo*: MAGLIARI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.